

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 1951

(97^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra » (N. 1733):

MOTT, *relatore* Pag. 944

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario » (N. 1769) (Approvato dalla Camera dei deputati):

944

(Rinvio della discussione)

« Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno » (N. 1795) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 945, 943

LANZETTA 944, 945, 948

TAFURI, *relatore* 945

RUGGERI 945

FORTUNATI 945, 943

ZIINO 946, 947, 948

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, Cosattini, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pelligrini, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana e Zino.

RUGGERI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra » (N. 1733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli Stati Uniti in dipendenza degli accordi sottoscritti tra il rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9 settembre 1946 ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi, rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455, e con il decreto legislativo del Capo provvi-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

97ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

sorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609, è autorizzata, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, la emissione di ordini di accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia possibile provvedervi con mandati diretti.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di eliminare taluni inconvenienti e difficoltà che si sono manifestati per l'esecuzione degli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio, in relazione all'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato che, pur con le successive variazioni, limita a 5 milioni l'importo massimo per l'emissione di ordini di accreditamento.

In certi casi, in certe situazioni speciali sarebbe necessario aumentare il limite di 5 milioni fino a 50 milioni, al fine di poter dare esecuzione a queste clausole che abbiamo accettato nell'accordo generale. Si tratta in sostanza di una deroga alla legge generale sulla contabilità dello Stato, deroga alla quale abbiamo già fatto ricorso in altre circostanze. Naturalmente ciò sta a dimostrare anche che bisognerà sollecitare una variazione, un aggiornamento della legge generale sulla contabilità dello Stato.

Per queste considerazioni io propongo il disegno di legge alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario » (N. 1769) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 20 agosto 1947, n. 989, e aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, è ratificato.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni.

L'operazione di aumento di cui al comma precedente potrà essere effettuata in una o più volte.

Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno » (1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

LANZETTA. Onorevoli colleghi, dichiaro subito che intendo avanzare una proposta di sospensiva in ordine a questo disegno di legge.

Io porto qui l'eco del malcontento suscitato nel Paese dallo scandalo dei favolosi stipendi che elargisce la Cassa per il Mezzogiorno. Cre-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

97ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

do che anche il collega Tafuri sia perfettamente al corrente di questo e che anche egli si ritenga in dovere di intervenire. La Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe servire esclusivamente per i bisogni del Mezzogiorno e non dovrebbe costituire una sinecura per chicchessia o il paravento di altra attività. Noi dobbiamo chiedere, per la dignità del Parlamento, una inchiesta sul modo in cui viene speso il denaro della Cassa per il Mezzogiorno. Questo controllo, a mio avviso, è assolutamente indispensabile.

TAFURI, *relatore*. Convengo con talune preoccupazioni del collega Lanzetta, per quanto non abbia dati di fatto precisi al riguardo, perchè è *vox populi* che vuole così. Mi associo quindi alla richiesta di accertamenti sull'operato della Cassa per il Mezzogiorno, avanzata dal collega Lanzetta.

PRESIDENTE. Allora mi sembra che la Commissione sia d'accordo nel chiedere che la Cassa per il Mezzogiorno comunichi la lista di tutti gli impiegati centrali e periferici con i singoli stipendi ed indennità.

RUGGERI. Con gli stipendi assegnati e con il riassunto di tutti gli emolumenti al 30 agosto 1951. Dico questo perchè può darsi che come stipendio figurino 80 mila lire mensili, che diventano però 500 mila con tutte le altre varie indennità.

LANZETTA. È stato portato a mia conoscenza il caso di un dottore in agraria — di cui vi prego di non chiedermi il nome, tanto più che ho motivi particolari per non rivelarlo — il quale è stato assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno in qualità di consulente, con emolumenti che arrivano a qualcosa come 500 mila lire al mese. Questo caso non mi consta personalmente, ma mi è stato riferito, e so anche che in provincia di Foggia ha fatto chiasso.

E con l'occasione mi permetto anche di sottoporvi, onorevoli colleghi, un altro caso, che non riguarda la Cassa per il Mezzogiorno direttamente; ma che ritengo s'inserisca nel clima che la Cassa per il Mezzogiorno ha creato.

Nei Consorzi di bonifica, di cui molte volte noi abbiamo chiesto la democratizzazione ed il controllo, gli stipendi sono stati enormemente aumentati: si parla di stipendi che giungono fino alle 350 mila lire mensili a fa-

vore dei direttori dei Consorzi, alle 300 mila lire a favore dei segretari, e così via fin agli uscieri che percepirebbero qualcosa come 80 mila lire al mese; senza considerare che col pagamento degli arretrati i dipendenti di questi Consorzi di bonifica hanno percepito addirittura dei milioni. Quando gli agricoltori si sono impressionati ed hanno esternato le loro preoccupazioni, convinti che questo maggiore carico sarebbe ricaduto sulle loro spalle, hanno ricevuto questa risposta, che è molto significativa per lumeggiare bene il clima che ormai si è creato: « Non vi preoccupate, i nostri stipendi non gravano su di voi; i Consorzi fanno dei lavori per conto dello Stato e ci sono dei margini sufficienti per pagare questi stipendi ». Ci sono degli impiegati che abbandonano finanche le aziende statali per passare alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e dei Consorzi di bonifica.

PRESIDENTE. C'è da considerare, però, che la Cassa per il Mezzogiorno cesserà di funzionare tra dieci anni.

LANZETTA. È vero, però i suoi impiegati, dopo aver per dieci anni percepito stipendi altissimi, procureranno di rientrare alle dipendenze dello Stato e con tutta probabilità ci riusciranno.

In tutta l'Italia meridionale esiste un allarme fortissimo, principalmente per la Cassa per il Mezzogiorno, ma molto anche per i Consorzi di bonifica. Pertanto ritengo necessario che il Parlamento intervenga presso i vari dicasteri competenti per richiedere a ciascuno informazioni sull'importo dei lavori assegnati ai Consorzi di bonifica, le percentuali di utile, i margini riservati a favore di questi Consorzi.

Quindi, come ho già dichiarato all'inizio, avanzo formale proposta di sospensiva nei riguardi di questo disegno di legge.

FORTUNATI. In effetti è necessario chiarire le cose. Cosa fanno i Consorzi di bonifica? Io mi sono occupato dell'argomento per quanto riguarda il bolognese ed ho compreso come funziona il meccanismo.

I Consorzi di bonifica divengono ad un certo momento appaltatori dei lavori. (*Interruzione del senatore Ziino*). In tal modo il Consorzio per la bonifica renana è divenuto proprietario di una grande azienda agricola e per un certo periodo di tempo non ha fatto pagare

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

97ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

neanche i contributi dovuti, perchè si è avvalso degli utili dell'azienda agricola.

ZIINO. Il Consorzio non è appaltatore, è concessionario, ed ha una percentuale per le progettazioni.

FORTUNATI. Il Consorzio può appaltare dei lavori.

LANZETTA. Le concessioni sono fatte ai Consorzi perchè per conto dello Stato, o meglio dei vari dicasteri, progettino e portino a termine determinati lavori, procedendo anche agli appalti relativi.

ZIINO. D'accordo; e quindi c'è una enorme differenza: il Consorzio è stazione appaltante e non appaltatore.

LANZETTA. Non solo, ma i Consorzi hanno anche il rimborso spese.

ZIINO. E lucrano talvolta su quelle percentuali, lo sappiamo.

FORTUNATI. Poichè con questo provvedimento si danno agevolazioni ad Enti fra i quali sono compresi anche i Consorzi di bonifica e poichè si hanno dubbi sul modo come funzionano questi Consorzi di bonifica, sarà opportuno avere l'elenco preciso delle Amministrazioni e degli Enti che devono godere di queste agevolazioni, per sapere di quali Enti e di quali Amministrazioni si tratta, per saper come questi Enti e queste Amministrazioni si comportano; perchè se una agevolazione tributaria deve essere data, deve essere data a fini pubblici e non a fini che, direttamente o indirettamente, diventano fini privati.

Dal momento che siete stati voi, e non noi dell'opposizione, che in sede di legge sulla perequazione tributaria avete presentato un ordine del giorno tendente ad eliminare tutte le agevolazioni fiscali, e poi ad ogni piè sospinto ci venite con nuovi provvedimenti che invece le concedono, allora io chiedo di esaminare l'articolo 26 della legge 10 agosto 1950 e poi di mettere in relazione questo articolo con le cose gravi, gravissime anzi, che sono state qui denunciate dal senatore Lanzetta, perchè se le cose stanno in questi termini è chiaro che non si può dare il voto ad un provvedimento che concede agevolazioni tributarie nei confronti di organismi che si comportano in questo modo.

ZIINO. Il ragionamento del senatore Fortunati avrebbe il suo valore ove si trattasse

con questo disegno di legge di consentire delle agevolazioni tributarie; ma questo disegno di legge non consente, nè agg'unge nulla, interpreta soltanto le agevolazioni già date.

Innanzitutto, e per compiutezza di esame, dico che la relazione dell'onorevole Tosi alla Camera dei deputati ha messo in evidenza — e la Commissione di finanze ha accettato questa tesi — che non è questa una legge innovativa, ma è soltanto una legge interpretativa. Le agevolazioni sono state già date con legge in vigore, e precisamente con la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, la quale, all'articolo 26 che ho sott'occhio, dice: « In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente articolo 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerente alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima ».

Cosicchè, cosa è avvenuto con l'articolo 26 della legge istitutiva? Si è fatto un *forfait* di tutte le tasse di registro, di bollo ecc. che la Cassa dovrebbe pagare per le operazioni che intraprende, e anzichè pagare a volta a volta paga in base a quanto stabilito dall'articolo 26 già citato. In seguito a questa disposizione sono sorti dei dubbi e si sono avute interpretazioni diverse da parte degli uffici finanziari periferici.

PRESIDENTE. Onorevole Zino, è successo che la Cassa per il Mezzogiorno ha mutato completamente indirizzo e non ha proceduto più direttamente agli appalti. Per cui io credo che se noi ora consideriamo questo disegno di legge come interpretativo, le ditte o gli Enti che hanno assunto lavori in appalto prima della presentazione di questo disegno di legge si faranno ora avanti per chiedere il rimborso delle spese che hanno sostenuto — spese che hanno anche incluso nel contratto di concessione — per imposte di registro, di bollo, di ricchezza mobile ecc.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

97ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

ZIINO. Noi non modifichiamo nulla, signor Presidente, perchè l'articolo 8 della legge 10 agosto 1950 stabilisce che l'attività normale della Cassa è precisamente quella di non procedere direttamente alla esecuzione delle opere, ma di farle eseguire attraverso Enti. Infatti l'articolo 8 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, recita: «La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad Enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri Enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria». Quindi la legge dice testualmente che l'attività normale, fisiologica della Cassa non è quella di eseguire le opere direttamente, ma quella di avvalersi di determinati Enti. Non è esatto dire che la Cassa abbia cambiato indirizzo.

FORTUNATI. Cosa vuol dire questo? L'articolo 26 si riferisce agli atti che compie la Cassa, non all'appalto che fa il concessionario.

ZIINO. Se mi lasciate proseguire vi dirò che alcune Intendenze di finanza hanno interpretato l'articolo 26 restrittivamente, nel senso prorogato dal senatore Fortunati, cioè che l'abbonamento di cui all'articolo 26 copre semplicemente le tasse e le imposte relative agli atti eseguiti e pattuiti direttamente dalla Cassa, e non anche le tasse e le imposte dovute per atti e contratti stipulati dagli enti delegatari, a norma dell'articolo 8 della legge medesima. Altre Intendenze di finanza invece hanno detto: no, la disposizione dell'articolo 26 va interpretata in rapporto alla *mens* oltre che alla lettera; e già la lettera è a favore di questa interpretazione lata, in quanto l'articolo 26 parla di «operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività». Ma oltre alla lettera c'è anche la *mens*. Cosa si è voluto stabilire con l'articolo 26? Si è voluto dare una agevolazione alla Cassa nel senso di potere spontaneamente svolgere tutta la sua attività senza incontrare difficoltà di carattere fiscale, e si è voluto anche, mettere a disposizione della Cassa un maggior capitale al fine di poterlo investire produttivamente. Non si

è voluto diminuire il fondo di dotazione della Cassa con erogazioni a titolo fiscale.

Noi che abbiamo studi giuridici, entriamo con la tecnica giuridica nel merito dei vari argomenti, sappiamo che le leggi, al pari dei contratti, si interpretano mettendo gli articoli e le clausole in relazione gli uni con le altre. Pertanto l'articolo 26 va spiegato in relazione all'articolo 8. L'articolo 26 dice che sono coperti dall'abbonamento gli atti, le operazioni e i contratti relativi all'attività della Cassa. Quale è l'attività della Cassa? Ci soccorre l'articolo 8 il quale ci dice che l'attività normale della Cassa — ecco che adesso acquista valore decisivo il termine «normale» — si esplica attraverso i vari Enti. Evidentemente, quindi, poichè l'attività normale della Cassa è questa, i contratti e gli atti stipulati dagli Enti rientrano nell'abbonamento. Non può essere diversamente; non avrebbe altro senso l'interpretazione dell'articolo 26 se rapportata all'attività anormale o eccezionale della Cassa.

Debbo aggiungere un'altra cosa. L'onorevole Presidente ha fatto una osservazione di carattere pratico. Egli ha detto: può darsi che ci siano degli imprenditori i quali nel frattempo abbiano stipulato dei contratti con gli Enti delegatari e che, sapendo di dover pagare le imposte, nei loro calcoli, nella loro offerta abbiano incluso quest'onere di carattere fiscale; quindi, se noi consideriamo, così come l'ha considerata la Camera dei deputati, interpretativa questa legge, ne potrebbe derivare una azione di rimborso da parte di questi imprenditori nei riguardi della finanza, ed essi verrebbero a locupletarsi.

Bisogna rilevare a questo proposito innanzi tutto che l'attività della Cassa è incipiente e quindi la questione praticamente non ha una grande portata. In secondo luogo il Senato non può torcere la legge e fare il cattivo interprete, non può non prestare ossequio alla tecnica giuridica solo per la considerazione che ci può essere un cittadino che se ne avvantaggia. Ho troppo rispetto per il Senato per pensare che esso subordini il proprio convincimento giuridico e la propria obiettività a queste meschinità più o meno demagogiche. Inoltre, chi vi dice che l'imprenditore venga a locupletarsi? Adesso mi sono ritirato

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

97ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

dalla professione, ma fino a pochi anni fa esercitavo e suppongo per un momento di essere ancora avvocato. Ebbene, se fosse venuto da me un imprenditore prima di andare alla gara e mi avesse domandato se in base a questo articolo avesse avuto o no diritto all'esonero fiscale, io in piena coscienza avrei dato un parere positivo, cioè gli avrei risposto che aveva diritto all'esonero.

PRESIDENTE. In conclusione il senatore Zino respinge la proposta di sospensiva e chiede che il disegno di legge venga approvato così come è.

LANZETTA. A me pare che il valore della legge non sia solo di interpretazione, ma anche innovativo. E vi prego di soffermarvi sull'ultimo comma dell'articolo unico: « Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli Enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono ». Questo è il movente della legge.

ZIINO. Lei afferma questo perchè non ha fatto un esame a fondo del disegno di legge.

LANZETTA. Se lei, collega Ziino, ha fatto l'avvocato, l'ho fatto anch'io, e nella mia pratica professionale ho avuto modo di constatare che le ditte appaltatrici non vanno dall'avvocato a domandare notizie o informazioni sulla tassabilità degli atti, ma vanno esattamente agli uffici del registro che normalmente li consigliano in materia tributaria. Certamente qualsiasi ufficio del registro avrà detto a questi appaltatori che in base al loro contratto avrebbero dovuto pagare. Ricordate quanto avvenne quando fu stabilito che i contratti che stipulavano le cooperative erano esenti da tasse di registro ecc., quando erano fatti nell'interesse della cooperativa. Le cooperative edilizie costruivano allora per milioni e i contratti in definitiva sembrava che fossero sempre ed esclusivamente nell'interesse della cooperativa, per cui le ditte appaltatrici intendevano avvalersi di queste disposizioni. Il fisco però, superati i primi momenti di incertezza, è intervenuto e ha detto di no e gli appaltatori hanno sempre pagato. Questa è la ragione per la quale oggi

le ditte appaltatrici di questi lavori per miliardi sono state dal fisco obbligate a pagare.

ZIINO. Mentre in un primo momento ho dichiarato di essere contrario alla sospensiva proposta dal collega onorevole Lanzetta, ora, visto che da parecchi non si sa come stanno effettivamente le cose, mi dichiaro favorevole alla sospensiva medesima, la quale sarà utile per molti per istruirsi sull'argomento.

LANZETTA. Rinviamo dunque, ma, in aggiunta a quel che ho detto ora, io ritorno alla prima mia proposizione. Di fronte ad una Cassa per il Mezzogiorno che oggi si presenta così malfamata nella pubblica opinione...

PRESIDENTE. Questa è una esagerazione!

LANZETTA. Voglio sperare che sia una esagerazione. Come italiano io spero ardentemente che sia una esagerazione. Quando avremo i documenti io sarò lieto se potrò constatare che sono stato malamente informato. Ma fino a che io non avrò ricevuto, come le riceveranno i colleghi della Commissione, queste chiarificazioni che potranno dissipare ogni dubbio in proposito, non mi sento di trattare il benchè minimo argomento che possa riguardare la Cassa per il Mezzogiorno, che può essere il paravento dietro cui si manovrano cose che noi dovremmo vigilare attentamente.

ZIINO. Ripeto ancora una volta che non sono più contrario alla sospensiva, perchè ho toccato con mano che il senatore Lanzetta non è al corrente della situazione. La proposta di legge così come venne presentata alla Camera dei deputati aveva un'altra formulazione mentre la formulazione attuale è stata voluta dall'onorevole Ministro. Questo sta a significare che effettivamente chi varò questa proposta non aveva neanche lontanamente l'intendimento di agevolare l'appaltatore. Tutto questo è nella relazione della Camera dei deputati al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Concludendo questa discussione, pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Lanzetta ed appoggiata dal senatore Fortunati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La discussione di questo disegno di legge è allora rinviata ad una delle prossime riunioni.

La riunione termina alle ore 13.